



COMUNE DI FIAVÈ
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 9 DEL 01/02/2022
della Giunta Comunale

Oggetto: Servizio pubblico di fognatura: determinazione delle tariffe a valere dall'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **01 - uno** - del mese **febbraio** alle ore **08:30** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi**

Assiste **Il Segretario comunale, Merli Giorgio**

ALOISI NICOLETTA	Sindaco	Presente
CALVETTI LUCA	Assessore	Presente
FRUNER LUCIO	Assessore	Presente
ZAMBOTTI ARIANNA	Assessore	Presente
ZANONI FRANCESCA	Vicesindaco	Presente

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **Il Sindaco, Nicoletta Aloisi** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 04 del 11.03.2021 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2022-2023 e relativa documentazione;

- con deliberazione della Giunta comunale n 16 dd 22.03.2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2021 – 2023;

- il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2021 dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2022, è posticipato al 31 marzo 2022, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento;

- ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024.

Visto l'articolo 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014 il quale dispone in particolare:

- al comma 1 che "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato";

- al comma 5 che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza) per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti (cosiddetti impegni pluriennali) e dell'importo del fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Precisato che il Comune di Fiavé risulta pertanto in esercizio provvisorio fino all'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, di cui all'art. 163 del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, ricorrendo inoltre la causa di esclusione dal limite dei dodicesimi di cui alla lett. c) del punto precedente.

Relazione

Premesso che:

- la Giunta provinciale, d'intesa con l'allora Rappresentanza Unitaria dei Comuni, con deliberazioni n. 2822 del 10.11.2000, n. 3616 del 28.12.2001 e n. 2517 del 28.11.2005, ha approvato e modificato il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura;
- con deliberazione n. 43 di data 28.12.2006, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha approvato, a valere dal 1° gennaio 2007, l'attuale strutturazione per l'erogazione del servizio pubblico di fognatura e le conseguenti tariffe per l'erogazione del medesimo servizio pubblico.

Preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione n. 2436 del 09.11.2007 ha approvato il "Testo unico delle disposizioni riguardanti il modello tariffario relativo al servizio pubblico di fognatura" il quale, oltre a raccogliere in un unico provvedimento le varie disposizioni succedutesi nel tempo, ha introdotto alcune novità al fine di superare problemi interpretativi e applicativi evidenziatisi negli ultimi anni.

Ritenuto di mantenere anche per l'anno 2022, lo stesso modello tariffario adottato con la deliberazione consiliare n. 43/2006, adeguandolo solamente negli aspetti gestionali di cui al sopraccitato T.U.

Preso atto che, in base al citato T.U., alla deliberazione di determinazione delle tariffe devono essere allegati il piano dei costi e dei ricavi su base triennale.

Stimando per l'anno 2022 un consumo annuo di acqua pari a mc 77.500 sulla base del dato accertato relativo alla media dell'ultimo triennio, riferita sia agli insediamenti civili che agli insediamenti produttivi, in particolare si è tenuto conto della progressiva riduzione degli scarichi produttivi per la mancanza dell'ex caseificio di Fiaavè al quale, peraltro, subentra la nuova attività di Erika Eis, i cui consumi, a pieno regime, si sono stabilizzati nell'ultimo biennio 2019-2020.

Presa visione dell'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e riporta il piano dei costi e dei ricavi relativamente all'anno 2022, dalla quale emerge che:

- le spese presunte totali per la gestione del servizio fognatura per l'anno 2022 risultano essere pari ad € 32.768,00 (€ 20.368,00 costi fissi e € 12.400,00 costi variabili);
- conseguentemente, per garantire una completa copertura dei costi presunti per l'anno 2022, risulta necessario assicurare un gettito complessivo pari a circa € 32.768,00;
- la quota fissa di tariffa, applicabile indistintamente a tutte le utenze civili del servizio in oggetto, necessaria per garantire l'intera copertura dei costi fissi risulta essere pari ad € 14,18 mentre la tariffa da applicare ad ogni metro cubo, unica per tutte le utenze civili e produttive, è di € 0,27.

Riscontrata l'effettiva necessità, per tutto quanto sopra esposto, di rideterminare a partire dall'anno 2022 le tariffe del servizio fognatura secondo le modalità sopra indicate, al fine di raggiungere l'integrale copertura dei costi previsti.

Preso atto, in particolare, che un livello stabile dei costi, delle utenze e dei consumi dell'ultimo triennio, come sopra specificato, fa mantenere sostanzialmente invariate le tariffe rispetto all'anno precedente, infatti la quota variabile della tariffa, sia delle utenze civili che

produttive, rimane pari ad € 0,27 a mc., mentre la quota fissa degli insediamenti civili passa da € 14,07 ad € 14,18 per ciascuna utenza.

Preso visione delle allegate tabelle B e C, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riportano rispettivamente il piano dei costi e dei ricavi stimati per l'anno 2021, ed il consuntivo anno 2020 da ultimo elenco bollette emesse.

Visto il Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale dd. 16.11.2021 il quale dispone che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei Comuni, relativo all'esercizio finanziario 2022, è uniformato a quello stabilito dalla normativa nazionale, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente. Inoltre stabilisce che in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del predetto termine, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento.

Visto il successivo Decreto del Ministero dell'Interno dd. 24.12.2021 con il quale viene disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali al 31 marzo 2022.

Considerato che, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997 e dell'art. 1 c. 169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l'interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque, tassativamente entro il nuovo termine (31/03) e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, e trovare applicazione dall'1.1.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

premesse quanto sopra;

visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

visto lo Statuto del Comune di Fiavé;

visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Fiavé, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 23.07.2018;

acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione in oggetto, previsti dagli artt 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Ritenuto necessario dare immediata attuazione al presente provvedimento, state l'urgenza di determinare per l'anno 2022 le tariffe del servizio di fognatura, prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 53 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di determinare, per le motivazioni specificatamente riportate nelle premesse, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le seguenti tariffe (I.V.A. esclusa) per il servizio di fognatura:

- **tariffa utenze civili** Euro
0,27/mc
- **quota fissa utenze civili:** per ogni misuratore Euro **14,18**
- **tariffa utenze produttive:**
 - valore di **f** Euro **0,27/mc**
 - valore **F**:
 - V minore o uguale a 250 mc/anno Euro 87,80
 - 251 – 500 Euro 103,29
 - 501 – 1.000 Euro 180,76
 - 1.001 – 2.000 Euro 258,23
 - 2.001 – 3.000 Euro 387,34
 - 3.001 – 5.000 Euro 516,46
 - 5.001 – 7.500 Euro 774,69
 - 7.501 – 10.000 Euro 1.032,91
 - 10.001 – 20.000 Euro 1.420,26
 - 20.001 – 50.000 Euro 2.065,83
 - V maggiore di 50.000 mc/anno Euro 2.840,51

dove:

F è un termine fisso, da corrispondere anche in assenza di scarichi;

f è la tariffa unitaria per metro cubo di acqua scaricata in fognatura;

V è il volume in metri cubi di acqua scaricato in fognatura.

2. Di dare atto che le nuove tariffe relative al servizio pubblico di fognatura per le utenze civili e produttive, così come sopra riportate, garantiscono la copertura di tutti i costi (sia fissi sia variabili) del servizio in oggetto, come risulta dall'allegata tabella A, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Di prendere atto delle allegate tabelle B e C, le quali formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riportano rispettivamente il piano dei costi e dei ricavi stimati per l'anno 2021, ed il consuntivo anno 2020 da ultimo elenco bollette emesse.
4. Di provvedere all'invio dei nuovi valori tariffari come sopra determinati, per le verifiche del caso, al Servizio Finanza Locale, unitamente al bilancio di previsione per l'anno 2022-2024.
- 5 di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sull'albo telematico per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- 6 di disporre la comunicazione della presente deliberazione, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto

Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2

- 7 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto - Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, a seguito di distinta ed unanime votazione resa per alzata di mano;
- 8 Si prende atto che, nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.
- 9 di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della Legge Provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;

in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

10 di specificare inoltre che:

- In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 articolo 120 allegato 1) al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
- In materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle P.A., ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., è possibile esperire ricorso secondo la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 409 C.P.C., in base ai quali le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, in funzione di Giudice del Lavoro. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del C.P.C.

Documenti Allegati al presente Atto:

Titolo	Nome File	Formato	Data
Impronta			
Allegato B	Tabella fognatura unita.pdf	DOCUMENTO INFORMATICO	27/01/2022
(EAD72A9A72A5AD3EF852525297E3FE5F7AB057192AD4EF277325B562809DE297)			
ESPRESSIONE PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	PARERE_SAF_2022_7.rtf	PARERE	27/01/2022
(5AA4CE3DCC5DD4FEABAC2E7C1AA9E770F37465DA4792C6EE50EE652A2B5EA667)			
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	PARERE_SAF_2022_7.rtf	PARERE	27/01/2022
(62C8DA275FAA7FF226B5A774BAEFCD6B257125DAAFBE8AD7AC834A7BB037BDF)			

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco,
F.to Nicoletta Aloisi**

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01/02/2022 al 11/02/2022, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, c. 2 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2.

Fiavé, 01/02/2022

**Il Segretario comunale,
F.to Dott. Merli Giorgio**

